



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, con cui la Sen. Prof.ssa Stefania Giannini è stata nominata Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- VISTO il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e , recante "Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della l. 15 maggio 1997, n. 127";
- VISTO in particolare, l'articolo 16, comma 5, del predetto decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che stabilisce che il numero dei laureati da ammettere alla scuola, è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente, tenendo conto, altresì, del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1, e delle condizioni di ricettività delle scuole;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, 21 dicembre 1999, n. 537, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, che prescrive che il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato annualmente con decreto ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTA la legge 25 luglio 2005, n. 150, e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lett. b, n. 1), che prescrive che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo restando quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi per uditori giudiziari;
- VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante "Nuova disciplina in materia di accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati";
- VISTA la nota prot. n. 50908 del 23 aprile 2015, con la quale il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione Generale dei Magistrati, Ufficio III – Concorsi, ha comunicato il numero di posti per i quali sono stati banditi gli ultimi tre concorsi per magistrato ordinario;
- VISTA la nota prot. n. 76669 del 18 maggio 2015, con la quale il Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale della giustizia civile, Ufficio III - Reparto Libere Professioni, ha comunicato il numero dei notai cessati dal servizio e degli abilitati alla professione forense nel corso dell'anno 2014;
- VISTA la nota prot. n. 62787 del 22 maggio 2015, con la quale il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione Generale dei Magistrati, Ufficio II – Status giuridico ed economico, ha comunicato il numero dei magistrati ordinari cessati dal servizio nel corso dell'anno 2014;
- CONSIDERATA la necessità di determinare, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e dell'articolo 2, comma 1, lett. b, n. 1), della legge 25 luglio 2005, n. 150, il numero dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell'anno accademico 2015-2016;

DECRETA:

- 1 – Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere, nell'anno accademico 2015-2016, alle scuole di specializzazione per le professioni legali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e dell'articolo 2, comma 1, lettera b, n. 1), della legge 25 luglio 2005, n. 150, è pari a 3.700 unità.
- 2 – Con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, 21 dicembre 1999, n. 537, sarà determinata la ripartizione dei posti disponibili tra le università sedi delle predette scuole di specializzazione.

Roma,

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

2

IL MINISTRO
DELLA GIUSTIZIA